CAMERA DEI DEPUTATI N. 1960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCIA, CERRINA FERONI, SALVATO ERSILIA, SPAGNOLI, DI GIULIO, FRACCHIA, MANNUZZU, FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, BOLOGNARI, BOTTARI ANGELA MARIA, FABBRI SERONI ADRIANA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MIRATE, PERANTUONO, RAFFAELLI, RICCI, STEFANELLI, VAGLI MAURA

Presentata il 21 dicembre 1977

Istituzione del Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la riforma penitenziaria del 1975 non ha in alcun modo affrontato i gravi e delicati problemi relativi all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia. Durante la discussione della legge penitenziaria i gruppi parlamentari comunisti avevano insistentemente segnalato l'opportunità di procedere ad una riforma contestuale del Corpo degli agenti di custodia ed avevano messo in rilievo le conseguenze negative che tale lacuna avrebbe comportato sul funzionamento e sulla pratica attuazione della riforma penitenziaria.

Il Corpo degli agenti di custodia continua infatti ad essere disciplinato dal vetusto ed autoritario regolamento di cui al regio decreto 30 dicembre 1937 e dal successivo decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 408, che ha disposto la militarizzazione del Corpo. Questa disciplina, che risente profondamente del clima autoritario dell'epoca, ha reso incompatibile l'organizzazione del Corpo con lo spirito della riforma penitenziaria e con i nuovi compiti che dovrebbero svolgere gli agenti nella gestione degli istituti penitenziari e nei rapporti con i detenuti. In particolare, il permanere dell'attuale regolamento degli agenti di custodia ha reso stridente il contrasto con un ordinamento penitenziario che direttamente si ispira al principio di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione e alle finalità rieducative della pena e una disciplina degli agenti di custodia che fa perno su una visione conflittuale dei rapporti tra agenti e detenuti e appresta strumenti dettati esclusivamente da esigenze repressive.

È quindi evidente che una riforma penitenziaria che tende alla risocializzazione del condannato mediante l'individualizza-

zione del trattamento e la previsione di contatti con il mondo esterno richiede per la sua operatività una nuova figura di agente penitenziario, che si integri con le altre categorie di operatori che agiscono all'interno del carcere e faccia parte del personale civile.

Una figura cioè che non esaurisca le sue funzioni nell'attività, certamente primaria ed essenziale, della custodia dei detenuti, ma concorra a pieno titolo alle attività di trattamento ed alle finalità rieducative che la riforma penitenziaria ha assegnato alla pena.

Premessa essenziale per raggiungere questo obiettivo è la smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia e l'affermazione di un nuovo ruolo professionale, che li ponga sullo stesso piano degli altri operatori penitenziari e consenta di superare le umilianti mortificazioni e le vessazioni disciplinari lesive dei loro diritti di cittadini e di lavoratori.

Se le premesse giuridico-politiche di questa proposta di legge trovano il loro fondamento nell'assoluta incompatibilità tra la riforma penitenziaria e l'attuale regolamento del Corpo degli agenti di custodia, le condizioni umane e di lavoro degli agenti ne reclamano con ancora maggiore urgenza la presentazione, al fine di cancellare uno « stato » che, per riconoscimento generale, rende le guardie carcerarie « dei reclusi tra i reclusi », aggravando l'esasperazione e le tensioni all'interno degli stabilimenti penitenziari.

I dati relativi alle condizioni di lavoro degli agenti di custodia sono sin troppo noti ed hanno ampiamente occupato la cronaca ed i dibattiti parlamentari. Basterà ricordare che nel quadro delle mille difficoltà e carenze delle strutture carcerarie che ostacolano la riforma penitenziaria la situazione dell'organico degli agenti di custodia occupa un ruolo primario, che pone in discussione non solo l'attuazione della riforma penitenziaria, ma la stessa sicurezza del sistema carcerario, come è dimostrato dalla crescente intensità delle evasioni.

Con un organico di 17.200 posti il personale in servizio non supera le 12.500 unità, che devono controllare oltre 34.000 detenuti (nel 1970 erano poco più di 20.000), un terzo dei quali in attesa di giudizio, in un apparato penitenziario che può disporre al massimo di 25-26 mila posti. Il rapporto agenti-detenuti è andato progressivamente peggiorando, fino a giungere ad 1 a 10, in alcuni istituti di pena, addirittura ad 1 a 18, anche perché oltre 2.500 uomini dei 12.500 in servizio vengono utilizzati per attività amministrative o come autisti, telefonisti, segretari o guardie del corpo di magistrati e funzionari. La scarsità del personale di custodia, rapportato alle esigenze crescenti – la media si aggira spesso su un agente ogni 90 detenuti! – produce turni di lavoro massacranti ed inaccettabili (9-10 ed anche 12 ore al giorno), i riposi che non superano i due giorni al mese e le ferie decurtate.

In queste condizioni caratterizzate dall'espletamento di straordinari, oltretutto fino a qualche tempo fa non retribuiti, e dalla totale mancanza di libertà, vige ancora il regolamento fascista, risalente al 1937, che annulla la personalità dell'agente e lo priva di ogni elementare diritto. In queste condizioni il reclutamento è diventato sempre più difficile: anche l'ultimo concorso indetto dal Ministero per l'assunzione di 2.500 ausiliari, ha avuto scarso successo.

Così come nel 1976 quando, di fronte a 533 volontari arruolati nel corpo, 445 guardie carcerarie lasciarono il servizio per svariati motivi, non ultimo le pessime condizioni di lavoro. Vuoti d'organico del resto non riguardano soltanto la « bassa forza ».

Alle gravi condizioni in cui operano deve aggiungersi la deliberata, insufficiente preparazione professionale, cui ha supplito solo la buona volontà dei singoli agenti. È altrettanto noto infatti come i criteri di scelta e di reclutamento prescindono da ogni adeguato titolo di studio e di capacità attitudinale. Il reclutamento ha pescato prevalentemente nel mercato giovanile della mano d'opera di estrazione contadina del nostro sud, nelle sacche di disoccupazione endemica. Il 60 per cento degli agenti dispone infatti della sola licenza elementale. Per supplire a questa grave carenza formativa il Ministero, che bandisce i suoi concorsi con l'enfatico manifesto dal seducente titolo « Uomini speciali per un incarico speciale », ha saputo sin qui solo contrapporre un corso di poco più di quattro mesi presso la « Scuola militare di Parma », dove l'addestramento consiste soprattutto nelle marce o nell'uso delle armi. Conseguenza di tale singolare tirocinio è che gli agenti sono poi immessi al contatto con i detenuti, sulla base di quest'ulti-

ma esperienza, propria di una voluta militarizzazione, con i risultati che sono a tutti noti. Sin dai giorni che seguirono il varo della riforma, la nostra parte politica sostenne la necessità di procedere all'immediata istituzione di un nuovo corpo di agenti abrogando radicalmente l'attuale regolamento, riforma che si ispirasse, nel quadro del processo più generale di democratizzazione che investe altri corpi di sicurezza dello Stato, e a maggior ragione per gli agenti penitenziari, a quattro orientamenti di fondo:

a) smilitarizzazione del corpo riportandolo nell'alveo del rapporto del pubblico impiego, pur con le peculiarità proprie alla sua funzione;

b) professionalità dei suoi componenti elevandoli al ruolo di veri e propri operatori penitenziari e garantendo loro progressione di carriera;

c) pieno godimento dei diritti civili con l'esclusione del solo diritto di sciopero per l'incompatibilità con la funzione che lo Stato loro assegna;

d) piena fruizione del diritto di organizzazione e di associazione sindacale di cui all'articolo 39 della nostra Costituzione.

La nostra proposta si ispira, in conseguenza, a questi princìpi, ma essa va vista soprattutto nel contesto più generale di un rinnovamento riformatore che va investendo il nostro sistema giudiziario, che è e sarà all'esame del Parlamento e delle varie forze politiche.

Intendiamo riferirci all'adeguamento costituzionale del nostro codice penale, del quale il provvedimento sulla depenalizzazione e sulle misure alternative della pena dovrà costituire una significativa anticipazione, all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; ad un piano di emergenza per la giustizia penale, che potenzi gli uffici ed acceleri i procedimenti, così come ad un programma di misure attuative della riforma penitenziaria, dall'edilizia a tutti i suoi istituti, al regime della semilibertà in particolare, che incideranno profondamente sul nostro sistema sanzionatorio con l'auspicabile risultato di una riduzione della popolazione carceraria e di un nuovo clima negli stabilimenti di pena. Del pari la proposta va collocata nel necessario raccordo che vi doveva essere tra la riforma del Corpo degli agenti di custodia ed il riordinamento di tutto il resto del personale civile, dai direttori agli educatori, agli assistenti sociali, per modo che si giunga ad un superamento dell'attuale barriera che divide il personale civile dagli agenti ed affermi un unico e futuro inquadramento di tutti gli operatori penitenziari.

In questo quadro si pone la stessa riforma del Ministero di grazia e giustizia, da ogni parte avvertita, e della Direzione generale di prevenzione e pena in particolare, la auspicata introduzione in essa di un Consiglio superiore penitenziario che sia espressione di tutte le componenti della vita carceraria ivi compresi i rappresentanti del nuovo Corpo degli agenti penitenziari. Ciò premesso, riteniamo che la nostra proposta si cali in un quadro politico maturo e già orientato per l'accoglimento della nuova disciplina, che mediante un proficuo confronto con le altre proposte, già annunziate da parte di altre forze politiche e dallo stesso Governo, possa avere un rapido e fruttuoso *iter*. Vogliamo ricordare come negli accordi di programma del luglio 1977 venne nel capitolo 1° dedicato ai « Problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica », esplicitamente affrontata questa esigenza, convenendo nella parte relativa ai « Problemi delle carceri » che « per avviare a soluzione questo problema » va normalizzata la situazione all'interno delle carceri che si presenta oggi carica di tensioni pericolose », ed a tal fine si proponeva « tra le linee di intervento » « la ristrutturazione del Corpo degli agenti di custodia al fine di realizzare un migliore reclutamento, addestramento e qualificazione, più eque e remunerative retribuzioni economiche, un più adeguato trattamento normativo, il riconoscimento del diritto di riunione come avvio alla costituzione di un corpo civile ed a forme di rappresentanza sindacale ».

La nostra proposta risponde pertanto a questo fine considerato prioritario da tutte le forze politiche democratiche. Quanto ai tempi riteniamo che essi siano più che maturi, sol che si consideri che lo stesso Governo nella seduta del 21 novembre 1977, rispondendo ad alcune interrogazioni, affermò per mezzo del sottosegretario onorevole Renato Dell'Andro che « il problema della riforma del Corpo degli agenti di custodia è allo studio di una Commissione ristretta dallo scorso mese di giugno » soggiungendo:

« La riforma, che dovrebbe nettamente ripudiare la logica alla quale si ispira il

regolamento vigente, sarebbe bene si muovesse verso l'obiettivo della smilitarizzazione del Corpo e della sua ridefinizione come corpo civile con ordinamento speciale. Tale ordinamento dovrebbe ispirarsi, secondo la Commissione che sta elaborando il progetto di riforma, alle norme di base del testo unico sul pubblico impiego, ma dovrebbe far salve le esigenze speciali che derivano dalla particolarità dei compiti affidati agli appartenenti al Corpo, ai quali verrebbe assicurata, nelle forme appropriate, la possibilità di concorrere democraticamente alla soluzione dei problemi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo stesso », concludendo che per la fine dell'anno 1977, vi sarebbe stata la « definizione » e presentazione del testo governativo.

Dopo queste note d'introduzione politica diamo ora una illustrazione della normativa proposta.

Il titolo I concerne norme generali relative all'ordinamento.

In particolare, dopo l'abrogazione delle disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e del disegno di legge 21 agosto 1945, n. 408, afferenti l'organizzazione militare del Corpo degli agenti di custodia e l'appartenenza di questo alle forze armate (articolo 1), la proposta di legge prevede l'istituzione del nuovo Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana. Carattere fondamentale di questo, ferma restando la dipendenza dal Ministro di grazia e giustizia, è la natura civile (articolo 2).

Il nuovo *status* è coessenziale alle finalità del Corpo degli agenti penitenziari, al quale – insieme ai tradizionali compiti di garanzia dell'ordine e della disciplina interna e della vigilanza esterna – si intendono ora attribuire anche compiti di collaborazione nelle attività di trattamento e di risocializzazione del detenuto (articolo 3). È opportuno qui riaffermare come gli obiettivi della custodia e della risocializzazione non siano tra loro contradditori: infatti se è pur vero che il carcere rimane luogo prevalente, anche se non esclusivo, di esecuzione della pena, non è meno vero che questa deve tendere alla risocializzazione del detenuto; in questo senso le funzioni della custodia e della risocializzazione non sono separabili (e di fatto neppure separate, come la pratica dell'organizzazione penitenziaria insegna) e non vi è ragione che siano espresse in figure istituzionalmente diverse di operatori penitenziari. Si tratta in sostanza di realizzare una ricomposizione dei due obiettivi nella figura dell'agente penitenziario, determinandone la partecipazione a pieno titolo a tutte le attività necessarie al conseguimento di quegli obiettivi. Tale principio, d'altronde, ci pare realizzi più pienamente il dettato costituzionale relativo alla funzione della pena e lo spirito della stessa riforma penitenziaria, mentre assume maggior coerenza con l'ordinamento e le finalità istituzionali dei « Sorveglianti » penitenziari, così come previsti e disciplinati in altri paesi occidentali.

Le stesse ragioni sono a fondamento della scelta di mantenere allo stesso Corpo degli agenti penitenziari le attribuzioni della vigilanza esterna, intesa questa come momento di una più ampia attività di custodia.

Ma vi sono qui ulteriori motivi che sconsigliano la separazione istituzionale tra i compiti di sorveglianza e quelli di custodia; di fatto non esiste – né ci pare possa esistere – una netta linea di confine tra le due attività, se è vero che un'efficace vigilanza esterna non può prescindere dalla conoscenza, anche dettagliata ed aggiornata, dell'organizzazione interna. Questo dato ci pare sufficientemente dimostrato dalla stessa esperienza oggi in atto, che – com'è noto – attribuisce all'Arma dei carabinieri la sicurezza esterna degli stabilimenti penitenziari; una scelta transitoria resa necessaria dalla gravità della situazione penitenziaria, ma che ha pur determinato ambiguità, incertezze e conflitti di competenza.

L'aver riaffermato qui che tra i compiti istituzionali del Corpo rientra, in via esclusiva, anche quello della vigilanza esterna, vuole sottolineare il carattere temporaneo della situazione presente e la necessità del suo rapido ed ordinato superamento.

Nel titolo II sono definiti i nuovi ruoli organici del Corpo, la progressione di carriera, la formazione professionale.

Elemento centrale di questa parte è la nuova e più elevata professionalità che si intende affermare, coerentemente ai nuovi e più elevati compiti istituzionali attribuiti al Corpo. Questo obbiettivo è garantito non solo dal maggiore livello di scolarizzazione richiesto per l'accesso alla carriera esecutiva e di concetto (rispettivamente diploma di scuola media di I e II grado: articoli 6 e 11), ma soprattutto dalla previsione di corsi di istruzione (articoli 7 e 12) che, per durata, modalità, ampiezza e qualità degli studi, siano tali da fornire agli Agenti

penitenziari gli strumenti tecnici e culturali indispensabili alla corretta attuazione dei propri compiti. L'articolazione dei corsi consente inoltre di associare l'attività di studio con il tirocinio, così da avviare l'agente penitenziario al servizio di istituto solo a compimento di un ciclo di formazione completo.

Tutto ciò costituisce elemento di profonda innovazione rispetto alla realtà presente, dove all'agente di custodia viene fornita una preparazione generica, formalistica e del tutto inadeguata; una realtà, d'altronde, duramente svelata dallo stesso volgere della situazione penitenziaria, dove soprattutto negli anni più recenti è andato crescendo il divario tra il livello culturale della popolazione carceraria e quello dell'agente di custodia, così da rendere quest'ultimo culturalmente subordinato, oltreché inadeguato alla nuova realtà dei propri compiti. Questo dato appare essere fattore determinante della crisi di identità del Corpo, con riflessi negativi non solo sul terreno del reclutamento, ma anche su quello della serenità e della sicurezza degli agenti di custodia, talora tentati ed indotti al ricorso alla forza quale unico ed inevitabile strumento di governo del carcere.

Della evoluzione anche culturale della realtà carceraria si tiene infine conto con la previsione di corsi periodici di aggiornamento e riqualificazione degli agenti penitenziari (articolo 14).

Ai nuovi livelli di qualificazione professionale corrisponde naturalmente un nuovo inquadramento in ruoli esecutivi e di concetto (articolo 5). Per l'assetto di questi, i tempi e le modalità di progressione nella carriera, si rinvia agli articoli 9 e 13 e alle tabelle *A* e *B* allegate alla proposta di legge.

Conviene tuttavia segnalare che si è voluto accompagnare la previsione del nuovo inquadramento, con una specifica declaratoria delle attribuzioni (articoli 27 e 28), disegnate tenuto conto del grado di discrezionalità e di iniziativa, delle funzioni di comando e dell'ampiezza del settore e dello stabilimento in cui questo si esercita, e del grado di responsabilità che ne consegue, così da favorire – pur senza irrigidimenti – chiarezza e certezza dei compiti pertinenti a ciascun livello di qualifica. Il nuovo assetto consente inoltre l'accesso ai compiti di maggiore responsabilità dopo un conveniente periodo di esperienza, ma fuori di ogni ipotesi di automatismo per mero effetto dell'anzianità, che non garantisce lo sviluppo professionale. Di rilievo la mobilità dal ruolo esecutivo al ruolo di concetto, garantita attraverso il principio della riserva dei posti a concorso per gli agenti penitenziari provenienti dal ruolo esecutivo. Infine l'articolazione delle qualifiche, dei parametri e dei tempi di permanenza nelle diverse classi di stipendio, unitamente ai criteri fissati nell'articolo 44, potranno costituire un utile quadro di riferimento per il collocamento nei nuovi ruoli del personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia.

In sostanza si è ipotizzato un inquadramento adeguato alla nuova professionalità, che da una parte tenesse conto della necessità di armonizzare il vecchio con il nuovo e dall'altra fosse il più possibile coerente con quello degli impiegati civili dello Stato. In proposito si deve solo aggiungere che si è preferito qui mantenere il riferimento alla classificazione tradizionale del pubblico impiego, pur nella consapevolezza che il nuovo inquadramento degli agenti penitenziari dovrà corrispondere alla evoluzione di tutto il settore civile della pubblica amministrazione, che è allo stato oggetto di contrattazione tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e Governo.

Meritano infine di essere ricordate due novità di rilievo – rispetto all'attuale ordinamento del Corpo – costituite dall'introduzione del principio della « regionalizzazione » del reclutamento e della piena parificazione tra personale maschile e femminile degli agenti penitenziari. Nel primo caso si prevede (articolo 6) che di regola i bandi di concorso per il ruolo esecutivo siano riferiti a posti disponibili nelle singole regioni, così da consentire l'impiego degli agenti penitenziari nelle regioni di origine o di residenza; ciò potrà contribuire ad incentivare il reclutamento e ad evitare comunque inevitabili tendenze al ritorno nelle regioni di origine – oggi soprattutto meridionali – con conseguente depauperamento delle forze dislocate in altre zone del Paese.

Nel secondo caso invece (articoli 17 e 18) si vuol superare una doppia contraddizione afferente lo stato del personale femminile e la stessa organizzazione degli stabilimenti penitenziari: oggi le vigilatrici penitenziarie sono inquadrate nel ruolo operaio dello Stato e la loro sfera di attività è del tutto subordinata al personale religioso,

cui competono le funzioni di organizzazione dell'attività di custodia negli stabilimenti penitenziari femminili. Con la presente proposta di legge si intende affermare non solo la piena parità di trattamento e di carriera tra personale maschile e femminile, ma anche il principio che tutti i compiti istituzionali debbono essere pienamente ed interamente restituiti al personale del Corpo degli agenti penitenziari.

Il titolo III prende in esame le funzioni, i diritti e i doveri del Corpo. Si tratta anche qui di affermare novità rilevanti, che sono poi la diretta e naturale conseguenza del nuovo ordinamento civile. In particolare si prevede la regolamentazione dell'orario di lavoro, fissato in 42 ore settimanali, l'eccezionalità dello straordinario, la retribuzione di questo, il diritto al recupero, la istituzione delle ferie e del riposo settimanale (articoli 22-24). Si tratta di un pacchetto di norme volte da una parte ad adeguare le condizioni degli Agenti penitenziari a quelle di altri Corpi dello Stato (quale ad esempio la pubblica sicurezza), per i quali questi diritti sono ormai pacifici nel dibattito parlamentare e politico, e dall'altra di garantire comunque condizioni generali di vita e di lavoro, tali da consentire un adempimento qualitativamente elevato dei compiti istituzionali, obiettivo a cui certamente osta oggi il superlavoro a cui il Corpo è chiamato. In questo stesso spirito, l'obbligo di pernottamento nello stabilimento è limitato all'Agente penitenziario capo che svolge funzioni di comandante ovvero, per il residuo personale del Corpo, solo nel periodo di prova o di leva. D'altra parte le esigenze della sicurezza restano garantite dalle modalità di turnazione del servizio e dall'obbligo di reperibilità, disposto per un tempo limitato e ove concorrano particolari esigenze (articolo 25).

Con le norme dell'articolo 30 e seguenti si afferma la piena dignità di cittadino e di lavoratore dell'agente penitenziario.

Viene qui sancita la piena titolarità di ogni diritto costituzionale e, di contro, l'abrogazione di ogni altra disposizione limitativa di diritti fuori dei casi previsti dalla proposta di legge. In questo quadro si intende garantire agli agenti penitenziari l'esercizio del diritto di organizzazione sindacale, con l'ovvia e naturale esclusione del diritto di sciopero. La nostra posizione a proposito di altri corpi dello Stato di cui è allo studio la smilitarizzazione è troppo nota per ripeterne qui le ragioni; vogliamo solo confermare la sostanziale identità della questione anche a proposito degli agenti penitenziari, ricordando come il riconoscimento del diritto di organizzazione sindacale – alla stregua e sulla scorta della storia sindacale della grande parte dei lavoratori italiani – non costituisce solo il momento, pur necessario, di tutela degli interessi materiali, ma può e deve rappresentare uno strumento di partecipazione degli agenti penitenziari ai compiti istituzionali e alle stesse finalità generali della riforma penitenziaria. L'esperienza di questi anni ha d'altronde svelato con chiarezza che queste finalità non sono realizzabili, senza la piena e convinta partecipazione di tutte le componenti che operano su questo terreno.

In questa stessa logica la proposta di legge prevede altresì la partecipazione di rappresentanti del corpo agli organismi collegiali previsti dagli articoli 16 e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (rispettivamente per l'emanazione del regolamento interno e per la gestione delle attività culturali, ricreative e sportive), dai quali gli agenti di custodia sono oggi esclusi. Così come è parso necessario prevedere il diritto di riunione degli agenti penitenziari, anche con modalità e in forme tali da garantire il collegamento e la collaborazione di altri operatori penitenziari (articolo 32).

Sono infine naturalmente confermati i princìpi relativi alla subordinazione gerarchica, al ruolo e alla responsabilità del direttore dell'istituto, alle regole di comportamento in materia di attuazione di ordini, alle norme vigenti relative al porto e all'uso delle armi, coerentemente alla natura e alle finalità del corpo, che ha natura civile, ma dotato di armi e con ordinamento speciale (articoli 33 e 34).

È d'altronde a questa ragione che si richiamano le norme dei titoli IV e V, relativi alla responsabilità disciplinare e penale.

In ordine alla prima, si è inteso qui innestare – sul corpo normativo degli impiegati civili dello Stato e nel rispetto dei princìpi generali della imparzialità dell'organo giudicante, della difesa e del doppio grado del giudizio – una serie di previsioni relative ad infrazioni disciplinari che sono tipiche del corpo e dei compiti istituzioni di questo e che per la loro specificità non trovano riferimento se non remoto in quel com-

plesso normativo. Al tempo stesso, è parso opportuno sanzionare più severamente infrazioni disciplinari già previste, ma che assumono una diversa valenza e determinano conseguenze assai più gravi quando sono commesse dall'agente penitenziario nel contesto specifico in cui questi opera.

In sostanza si è inteso qui configurare una responsabilità disciplinare dell'agente penitenziario, che senza essere inutilmente ed ingiustamente afflittiva, fosse tuttavia informata a criteri di serietà e rigore, tali da integrare anche su questo versante la nuova qualità e dignità dei compiti istituzionali del corpo (articoli 35 e 40).

Non è parso invece utile, né opportuno, disegnare una responsabilità penale diversa e più ampia di quella già prevista dalle norme del codice penale e dalle leggi penali speciali, se non per quanto attiene alla previsione dell'articolo 328 del codice penale relativa al rifiuto di atti di servizio.

Con il titolo VI infine si sono dettate le norme della disciplina transitoria e finale.

Si è già detto dell'inquadramento nei nuovi ruoli del personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie. Conviene qui ripetere che il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, posto al Governo per l'attuazione del nuovo inquadramento, è parso sufficiente ad approfondire tutti i problemi connessi, che d'altronde non potranno non costituire terreno di confronto con le stesse organizzazioni sindacali del Corpo. I criteri indicati e il raffronto con la nuova classificazione debbono inoltre consentire che l'inquadramento del personale avvenga senza lacerazioni e senza discriminazione e subordinazione di questo rispetto ai nuovi addetti reclutati in forza dell'ordinamento riformato (articolo 44).

L'arco di tempo di 4 anni è parso quello minimo necessario per garantire a tutto il personale attualmente in forza il corso di riqualificazione, senza pregiudizio per l'efficienza e la continuità del servizio (articolo 45).

Merita una breve spiegazione l'articolo 46, relativo al ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. Diverse considerazioni impongono la soluzione adottata in favore di un trasferimento degli ufficiali ad altri corpi delle Forze armate. Gli ufficiali del Corpo, che sono peraltro in numero assai esiguo, provengono da altri corpi delle Forze armate ed hanno assolto storicamente compiti di addestramento del personale presso le scuole. In certo modo quindi gli ufficiali rappresentano per eccellenza la natura militare del Corpo e al tempo stesso l'estraneità dai compiti e servizi direttamente di istituto. Non appariva quindi logico né possibile prevedere una diretta ed automatica smilitarizzazione degli ufficiali: con assegnazione a compiti che, per essere adeguati alla dignità e al ruolo esercitato, avrebbero dovuto essere quelli direttivi degli istituti di prevenzione e pena, troppo diversi per formazione e specializzazione da quelli propri degli ufficiali stessi. Né appariva proponibile l'istituzione di un ruolo civile separato, che sarebbe in tal modo divenuto parallelo a quello direttivo, con inutili e dannose duplicazioni di competenze. La soluzione adottata quindi appare la più idonea, poiché mentre fa giustamente salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, consente a quegli ufficiali del Corpo che ne avessero intenzione e titoli l'accesso alla carriera direttiva per concorso riservato.

Il diritto di opzione per altre amministrazioni civili o militari, previsto dall'articolo 47, scaturisce dalla natura profondamente diversa del nuovo Corpo degli agenti penitenziari rispetto a quello disciolto. Il termine assai breve per l'esercizio del diritto e la subordinazione dell'attuazione alle esigenze di continuità del servizio e di copertura degli organici, è ispirato a conseguire la massima certezza fin dall'inizio circa le future vacanze, alla possibilità di una programmazione tempestiva dei concorsi e all'ovvia priorità della esigenza generale di sicurezza e funzionalità degli istituti rispetto all'esigenza dei singoli.

Non sembri infine inadeguato l'organico del Corpo fissato in 18.000 unità (articolo 51). Si realizza così il rapporto 1:2 tra « sorveglianti » e popolazione carceraria che alcuni studi indicano come ottimale; ma si deve soprattutto considerare in proposito che il divieto di impiego in compiti diversi da quelli di istituto (articolo 26), la ragionevole previsione di copertura degli organici cui competono attività oggi surrettiziamente svolte da una parte di agenti di custodia, una diversa politica delle pene, il ripristino delle carceri mandamentali ed infine una politica di edilizia penitenziaria moderna e razionale, possono ridurre le attuali esigenza di custodia, sia migliorando direttamente ed indirettamente la produtti-

vità del servizio, sia sfoltendo la popolazione carceraria.

Conclusivamente gli articoli 52 e 53 fissano i tempi di emanazione del regolamento di attuazione - che si è inteso comunque sottoporre alla previa consultazione di una Commissione parlamentare, in analogia a quanto già realizzato in altri campi e al fine di garantirne la coerenza con la volontà del Parlamento - e fissano i tempi dell'entrata in vigore della legge, che per la delicatezza e complessità della materia, si è ritenuto opportuno indicare in un semestre dalla pubblicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Istituzione del Corpo degli agenti penitenziari*).

È istituito il Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana.

Il Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana è posto alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia, ha carattere civile e organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali.

Al personale del Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana si applicano le norme degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni della presente legge.

ART. 2.

L'articolo 1 del « Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena » approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 408, relativi all'organizzazione militare del Corpo e alla appartenenza alle forze armate dello Stato, sono abrogati.

Il Corpo degli agenti di custodia è sciolto.

ART. 3.

(*Compiti*).

Il Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana garantisce - nel rispetto dei princìpi costituzionali e delle disposizio-

ni della presente legge e del regolamento - l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti di prevenzione e pena, assicura la vigilanza esterna e collabora con gli altri operatori penitenziari alle attività di trattamento e di risocializzazione dei detenuti.

ART. 4.

(*Ufficio del personale*).

Il Corpo degli agenti penitenziari dipende dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena. Gli uffici I e II rispettivamente del personale civile e del personale militare, sono unificati nell'ufficio del personale della Direzione generale prevenzione e pena; a tale ufficio è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

TITOLO II

PERSONALE - RUOLI - CARRIERA

ART. 5.

(*Ruolo organico*).

È istituito il ruolo organico della carriera esecutiva e di concetto degli Agenti penitenziari di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

ART. 6.

(*Accesso alla carriera esecutiva*).

L'accesso alle funzioni esecutive avviene mediante bando nazionale di concorso pubblico per titoli e esami, riferito di regola ai posti disponibili negli istituti di prevenzione e pena delle regioni e riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I candidati oltre ai requisiti stabiliti dal regolamento debbono:

a) essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30;

b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate o destituiti da pubblici uffici.

L'esame consiste in prove scritte ed orali ed è volto ad accertare il grado di cul-

tura e il possesso dei requisiti attitudinali adeguati alle funzioni di agente penitenziario.

I vincitori sono ammessi a frequentare in qualità di allievo agente penitenziario i corsi di istruzione per agenti penitenziari.

ART. 7.

(*Corsi di istruzione di primo grado*).

Il corso di istruzione per agenti penitenziari si svolge presso le scuole istituite ai sensi del Regolamento, ha la durata di un anno e si articola in 3 periodi.

Il primo periodo - che ha durata di 8 mesi - è destinato all'insegnamento delle seguenti materie e discipline:

a) Cultura generale con particolare riferimento alla storia contemporanea;

b) Costituzione della Repubblica italiana;

c) Ordinamento penitenziario;

d) Elementi di diritto e procedura penale;

e) Elementi di sociologia con particolare riferimento alla sociologia della devianza;

f) Elementi di psicologia con particolare riferimento alla psicologia della devianza;

g) Elementi di criminologia;

h) Tecniche di difesa personale;

i) Uso delle armi.

Il secondo periodo che ha durata di 3 mesi consiste in un tirocinio presso un istituto di prevenzione e pena.

Il terzo periodo - che ha durata di 1 mese - è dedicato alla verifica del tirocinio e al perfezionamento della formazione professionale.

Gli allievi agenti penitenziari, per tutto il periodo del corso di istruzione, non possono per alcun motivo essere adibiti a servizio di istituto.

ART. 8.

(*Periodo di prova e immissione in ruolo*).

Al termine del corso di istruzione gli allievi agenti penitenziari che abbiano superato con esito favorevole le prove previste dal Regolamento svolgono un periodo di prova di sei mesi presso un istituto di prevenzione e pena e sono quindi immessi in ruolo con la qualifica di agente penitenziario.

ART. 9.

(*Progressione nel ruolo della carriera esecutiva*).

L'agente penitenziario dopo 5 anni di permanenza nella qualifica consegue il passaggio alla qualifica di agente penitenziario scelto.

I posti disponibili nella qualifica di agente penitenziario scelto sono attribuiti mediante scrutinio per merito assoluto.

L'ulteriore progressione è regolata dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 10.

(*Corsi di aggiornamento*).

Sono istituiti corsi di aggiornamento della durata non inferiore a 1 mese presso le scuole istituite ai sensi del Regolamento.

Gli agenti penitenziari e gli agenti penitenziari scelti sono tenuti a frequentare detti corsi ogni 5 anni di servizio.

ART. 11.

(*Accesso alla carriera di concetto*).

L'accesso alle funzioni della carriera di concetto avviene mediante concorso nazionale riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I candidati, oltre ai requisiti fisici fissati dal Regolamento, debbono:

a) essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32;

b) aver conseguito il diploma di scuola media superiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate o destituiti da pubblici uffici.

Metà dei posti disponibili è riservata ad agenti penitenziari scelti con almeno due anni di permanenza nella qualifica, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio classificazione non inferiore a buono e nell'ultimo corso di aggiornamento votazione non inferiore a quella stabilita dal Regolamento.

I vincitori frequentano in qualità di allievo agente penitenziario superiore il corso di istruzione per agente penitenziario superiore.

ART. 12.

(*Corso di istruzione di secondo grado*).

Il corso di istruzione per agente penitenziario superiore si svolge presso le scuole istituite ai sensi del Regolamento. Ha durata di un anno ed è destinato all'insegnamento delle seguenti materie e discipline:

1) Diritto costituzionale.
2) Diritto penitenziario.
3) Diritto e procedura penale.
4) Storia contemporanea.
5) Sociologia.
6) Psicologia e elementi di psicopatologia.
7) Criminologia.
8) Tecniche di difesa personale.
9) Uso delle armi.

Al termine del corso gli idonei sono ammessi al periodo di prova di sei mesi presso un istituto di prevenzione e pena e sono quindi immessi in ruolo con la qualifica di agente penitenziario superiore.

Gli allievi provenienti dalla carriera esecutiva conseguono la nomina ad agente penitenziario superiore al termine del corso di istruzione.

ART. 13.

(*Progressione nel ruolo della carriera di concetto*).

Il passaggio dalla qualifica di agente penitenziario superiore alla qualifica di agente penitenziario capo di seconda classe avviene per concorso interno, in relazione ai posti disponibili e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Possono partecipare al concorso gli agenti penitenziari superiori con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica, che abbiano riportato la classificazione di buono nell'ultimo biennio.

Il passaggio da agente penitenziario capo di 2ª classe ad agente penitenziario capo di prima classe avviene mediante scrutinio per merito comparativo, dopo 5 anni di permanenza nella qualifica e classificazione di ottimo nell'ultimo biennio.

Lo sviluppo di carriera nelle diverse classi di stipendio è stabilito dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

ART. 14.

(*Corsi di aggiornamento*).

Sono istituiti corsi di aggiornamento, presso le scuole previste dal Regolamento, della durata non inferiore a un mese.

Gli agenti penitenziari della carriera di concetto sono tenuti a frequentare detti corsi ogni 5 anni di servizio.

ART. 15.

(*Personale insegnante addetto ai corsi*).

Il personale insegnante addetto ai corsi di istruzione e di aggiornamento sarà scelto dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'interno.

Alla direzione delle scuole di istruzione è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 16.

(*Obblighi di leva*).

Il periodo di servizio di due anni nel corpo degli agenti penitenziari è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

ART. 17.

(*Personale femminile*).

Il personale femminile è pienamente equiparato al personale maschile per tutto ciò che riguarda l'accesso nel ruolo organico, la progressione di carriera, il trattamento economico e normativo.

Il personale femminile del Corpo degli agenti penitenziari svolge le funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge presso gli istituti di prevenzione e pena o sezioni femminili, ad esclusione del servizio di vigilanza esterna.

Il Regolamento può stabilire l'impiego del personale femminile per particolari mansioni presso gli istituti di prevenzione e pena maschili.

ART. 18.

(*Personale addetto agli istituti femminili*).

Negli istituti penitenziari femminili i compiti istituzionali devono essere svolti esclusivamente dal personale del corpo degli agenti penitenziari.

Il personale religioso potrà continuare a svolgere opera di assistenza spirituale, morale, religiosa di carattere volontario ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

TITOLO III

FUNZIONI — DIRITTI-DOVERI

ART. 19.

(*Giuramento*).

Al termine del corso di istruzione l'appartenente al Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica italiana presta giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto importa la decadenza dal servizio.

Il giuramento si presta in forma solenne.

ART. 20.

(*Bandiera, uniforme, doveri di rappresentanza e di saluto*).

La bandiera del Corpo degli agenti penitenziari della Repubblica Italiana si fregia delle decorazioni e delle medaglie di benemerenza già concesse alla bandiera del Corpo degli agenti di custodia.

Gli appartenenti al corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi in metallo della Repubblica Italiana.

Il Corpo degli agenti penitenziari interviene con proprie rappresentanze alle cerimonie e solennità alle quali partecipano gli altri corpi di polizia dello Stato.

ART. 21.

(*Doveri degli agenti penitenziari*).

Nei rapporti con i detenuti e nell'adempimento di ogni altro compito e dovere previsti dalla presente legge e dal Regolamento, gli appartenenti al Corpo degli agenti peni-

tenziari debbono sempre agire nel rispetto dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini e dei principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 354.

ART. 22.

(*Orario e turni di servizio*).

L'orario di lavoro degli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari è fissato in 42 ore settimanali, ripartite in turni giornalieri non superiori a 10 ore e settimanali non superiori a 48 ore, stabilite secondo le esigenze di servizio.

È assicurato un riposo settimanale di 36 ore consecutive e un periodo annuale di ferie di 30 giorni.

Il periodo annuale di ferie è elevato a 40 giorni per gli agenti penitenziari dopo 15 anni di servizio.

ART. 23.

(*Servizio straordinario*).

Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale ed è prestato per prevenire evasioni o reprimere rivolte, ovvero quando il numero degli agenti presenti nello stabilimento sia insufficiente a garantire l'ordine e la sicurezza. In tali casi il direttore, sentito lo agente penitenziario capo che svolge funzioni di comandante, dispone, con ordine scritto e motivato, che gli agenti prestino servizio straordinario anche nelle ore e nel turno settimanale di riposo o nel periodo di ferie.

Il servizio straordinario prestato durante il turno settimanale di riposo o nel periodo delle ferie dà in ogni caso diritto al recupero delle giornate lavorative nelle settimane successive.

ART. 24.

(*Retribuzione*).

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Hanno inoltre diritto a retribuzione speciale per il servizio straordi-

nario, corrisposta in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate.

Il personale per cui è stabilito l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento ai sensi del successivo articolo 25, primo comma, fruisce di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento necessario al personale in servizio è a carico della amministrazione.

ART. 25.

(*Obbligo di alloggiare nello stabilimento — Reperibilità*).

Gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari hanno l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento durante il periodo di prova e nel periodo in cui prestano servizio di leva nel Corpo degli agenti penitenziari.

Possono sempre alloggiare nello stabilimento gli agenti penitenziari che ne facciano richiesta.

L'agente penitenziario capo che svolge funzioni di comandante ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento e fruisce di alloggio gratuito per sé e per la famiglia.

Nell'organizzazione dei turni di servizio deve essere assicurata durante i turni notturni la presenza in attività di servizio o a disposizione di almeno un quarto degli agenti addetti allo stabilimento.

Ove sussistano particolari esigenze di ordine e di sicurezza dello stabilimento il direttore, sentito l'agente capo che svolge funzioni di comandante, può disporre, con ordine scritto e motivato, che gli agenti penitenziari rimangano reperibili per un periodo non superiore a 5 giorni continuativi, durante le ore del giorno e della notte in cui non svolgono attività di servizio.

(ART. 26).

(*Diritto alle funzioni*).

Gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica e non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali né essere privati o distolti dalle funzioni se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 27).

(*Attribuzioni degli agenti penitenziari del ruolo esecutivo*).

Agli agenti penitenziari, nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo, sono attribuiti compiti esecutivi di ordini e mansioni che si svolgono sulla base di prescrizioni dettagliate, nel quadro di procedure prestabilite con il margine di discrezionalità inerente alla mera esecuzione delle relative operazioni.

Agli Agenti penitenziari scelti, avuto riguardo anche all'anzianità di servizio, competono mansioni che, sulla base di precise istruzioni e nel quadro di procedure previste per lo specifico e limitato campo di competenza, possono comportare il comando di piccole unità a cui impartiscono ordini e di cui rispondono, con il margine di discrezionalità e di iniziativa che ne consegue.

ART. 28.

(*Attribuzioni degli agenti penitenziari del ruolo di concetto*).

Agli agenti penitenziari superiori, sulla base di istruzioni e procedure generali e sotto la vigilanza dell'agente penitenziario capo, sono attribuiti di regola compiti di organizzazione di un settore anche di media grandezza di cui hanno la responsabilità, nonché il comando delle corrispondenti unità a cui impartiscono ordini e di cui rispondono.

All'agente penitenziario capo - nell'ambito delle sole direttive impartite dal direttore - competono di regola tutti i compiti di organizzazione del servizio e di comando del personale di uno stabilimento penitenziario piccolo e medio, con il margine di discrezionalità e di iniziativa che ne consegue, ovvero di organizzazione e di comando di un settore di grandi stabilimenti penitenziari.

All'agente penitenziario capo di prima classe competono gli stessi compiti indicati nella prima parte del comma precedente con riferimento a grandi stabilimenti penitenziari.

ART. 29.

(*Trasferimenti*).

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari da una sede all'altra possono essere disposti solo su domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, sentito il parere delle organizzazioni sindacali del Corpo.

Nel disporre il trasferimento si deve tenere conto dell'eventuale esigenza di prestare servizio nella regione di origine o di residenza.

Debbono in ogni caso essere accolte le domande di trasferimento dalle sedi disagiate dopo due anni di permanenza.

Il trasferimento non può in alcun caso essere determinato da motivi disciplinari, né usato come strumento per limitare i diritti di rappresentanza sindacale.

ART. 30.

(*Diritti civili*).

Sono abrogate le norme che vietano agli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari di contrarre matrimonio prima del raggiungimento del ventottesimo anno di età e senza il permesso del Ministero di grazia e giustizia, nonché ogni altra disposizione limitativa di diritti non incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 31.

(*Diritti costituzionali e di organizzazione sindacale*).

Agli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari è garantito l'esercizio del diritto di organizzazione sindacale e di ogni altro diritto costituzionale.

In considerazione degli specifici compiti di custodia dei detenuti e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli stabilimenti penitenziari, gli appartenenti al Corpo non possono esercitare il diritto di sciopero.

ART. 32.

(*Partecipazione agli organismi collegiali e diritto di riunione*).

Rappresentanti degli agenti penitenziari, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento, partecipano agli organismi colle-

giali previsti dagli articoli 16, secondo comma e 27 della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Agli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari è assicurato il diritto di riunione all'interno degli stabilimenti penitenziari fuori dell'orario di servizio, anche con gli appartenenti alle organizzazioni sindacali degli altri operatori penitenziari, per trattare questioni sindacali ovvero riguardanti l'organizzazione del lavoro e le forme di di collegamento e di collaborazione con le altre categorie di operatori penitenziari.

ART. 33.

(*Subordinazione gerarchica*).

Gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari eseguono gli ordini dei superiori gerarchici e sono posti alle dipendenze del direttore dell'istituto.

L'appartenente al Corpo al quale sia rivolto un ordine che egli ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore che l'ha impartito ed è tenuto ad eseguirlo solo se l'ordine è rinnovato per iscritto. In situazioni di urgenza o di pericolo è sufficiente che il superiore rinnovi l'ordine verbalmente, salvo l'obbligo di ratificarlo per iscritto non appena sia cessata la situazione di urgenza o di pericolo.

Dell'esecuzione e degli effetti dell'ordine illegittimo risponde il superiore che l'ha emanato.

L'appartenente al Corpo al quale viene rivolto un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non deve eseguirlo e ne informa immediatamente i superiori.

ART. 34.

(*Porto e uso delle armi*).

Nell'esecuzione del servizio all'interno degli stabilimenti penitenziari gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari non portano armi, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 41 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel servizio di vigilanza esterna è previsto il porto di armi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari possono fare uso delle armi nelle ipotesi previste dagli articoli 52 53 e 54 del codice penale.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

ART. 35.

(*Principio di tassavità*).

Gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari non possono essere sottoposti a procedimento disciplinare se non per le infrazioni espressamente prevedute dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento in modo che siano garantiti i princìpi dell'imparzialità dell'organo giudicante e del doppio grado di giudizio, il diritto di difesa e la contestazione dell'addebito.

ART. 36.

(*Sanzioni disciplinari*).

L'appartenente al Corpo degli agenti penitenziari che viola i suoi doveri è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10.

ART. 37.

(*Richiamo e censura*).

Per lievi trasgressioni possono essere inflitti il richiamo o la censura.

Il richiamo può essere espresso anche verbalmente.

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

ART. 38.

(*Riduzione dello stipendio*).

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957 n. 10 la riduzione dello stipendio è inflitta per le seguenti infrazioni:

a) violazione degli ordini di servizio;

b) assenza ingiustificata dallo stabilimento non superiore alle 24 ore;

c) grave negligenza nella tenuta delle armi e del materiale di dotazione;

d) irreperibilità nei casi previsti dall'articolo 25, ultimo comma.

ART. 39.

(*Sospensione dalla qualifica*).

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10, la sospensione dalla qualifica è inflitta per le seguenti infrazioni:

a) impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti o internati fuori delle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) ubriachezza in servizio;

c) assenza ingiustificata dallo stabilimento superiore alle 24 ore.

ART. 40.

(*Destituzione*).

Oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 10, la destituzione è inflitta per le seguenti infrazioni:

a) introduzione nello stabilimento di alcoolici, sostanze stupefacenti, armi e qualsiasi oggetto idoneo a turbare l'ordinato svolgimento della vita dell'istituto;

b) assenza ingiustificata dallo stabilimento non inferiore alle 48 ore;

c) violazione degli ordini di servizio relativi alla custodia esterna dei detenuti o alla repressione di rivolte.

TITOLO V

TUTELA GIURISDIZIONALE E RESPONSABILITÀ PENALE

ART. 41.

(*Tutela giurisdizionale*).

Gli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari sono soggetti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa.

ART. 42.

(*Responsabilità penale*).

La responsabilità penale degli appartenenti al Corpo degli agenti penitenziari è disciplinata dalle norme del codice penale, dalle leggi penali speciali e dalle norme della presente legge.

ART. 43.

(*Rifiuto di atti di servizio*).

All'articolo 328 del codice penale, dopo il secondo è aggiunto il seguente terzo capoverso:

« Se il pubblico ufficiale è un agente penitenziario la pena è aumentata fino alla metà ».

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

(*Ruoli transitori e inquadramento*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie è transitorio. L'inquadramento nei nuovi ruoli del Corpo degli agenti penitenziari previsti dall'articolo 5 sarà disposto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria le norme per l'inquadramento nei nuovi ruoli del corpo degli agenti penitenziari, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) garanzia della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

2) garanzia della valutazione del servizio prestato, della capacità dimostrata nel comando di grandi e piccoli stabilimenti penitenziari o di settori di essi o di piccole unità;

3) garanzia della valutazione del titolo di studio e dell'anzianità;

4) previsione della partecipazione del personale proveniente dal Corpo degli agen-

ti di custodia e inquadrato nel ruolo esecutivo al concorso per la carriera di concetto dopo due anni di permanenza nella nuova qualifica, tenuto conto della classificazione riportata nel biennio del titolo di studio.

ART. 45.

(*Corsi di riqualificazione*).

Entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge tutto il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dal personale delle vigilatrici penitenziarie dovrà sostenere un corso di riqualificazione della durata non inferiore a due mesi.

I corsi debbono essere distinti secondo il nuovo ruolo di inquadramento. I programmi relativi debbono ispirarsi per quanto possibile ai corsi di istruzione di primo e secondo grado di cui agli articoli 7 e 12 della presente legge.

Ove possibile il Ministro di grazia e giustizia, anche avvalendosi della collaborazione della Regione, degli Enti locali e delle Università, può disporre che i corsi di riqualificazione si svolgano a livello regionale o interregionale.

Per il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dalle vigilatrici penitenziarie il Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero di grazia e giustizia dovrà provvedere all'istituzione di corsi scolastici diretti al conseguimento dei titoli di studio necessari per l'accesso alla carriera esecutiva e di concetto degli Agenti penitenziari.

ART. 46.

(*Ruolo degli ufficiali*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo degli ufficiali degli Agenti di custodia è transitorio. Entro 6 mesi il Governo provvede a trasferire i predetti ufficiali ad altri corpi delle Forze armate assicurando la conservazione del grado e dell'anzianità e, ove possibile, la scelta della sede.

Gli ufficiali in possesso della laurea richiesta per l'accesso alla carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria possono presentare domanda per l'accesso alla carriera direttiva entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo scopo il Ministero di grazia e giustizia dovrà bandire un concorso riservato agli ufficiali del ruolo transitorio.

ART. 47.

(*Opzione*).

Il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dalle vigilatrici penitenziarie che non intenda essere inquadrato nel corpo degli agenti penitenziari dovrà presentare richiesta entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Governi provvederà al trasferimento di questo personale in altre amministrazioni civili o militari, secondo l'ordine di anzianità nei ruoli di appartenenza, e subordinatamente all'esigenza di continuità del servizio e alla copertura degli organici.

Il ruolo del personale di cui al primo comma è transitorio e ad esso si applicano tutte le norme della presente legge.

ART. 48.

(*Servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia*).

Costituisce titolo preferenziale per l'accesso nel Corpo degli agenti penitenziari l'aver prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198.

ART. 48.

(*Condono*).

Le sanzioni disciplinari inflitte fino alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* al personale del Corpo degli agenti di custodia e al personale delle vigilatrici sono condonate. Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 50.

(*Procedimenti penali in corso*).

I procedimenti penali pendenti davanti all'autorità giudiziaria militare a carico di appartenenti al Corpo degli agenti di custo-

dia, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi alla autorità giudiziaria ordinaria competente.

I procedimenti penali a carico di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia pendenti avanti il Tribunale supremo militare sono rimessi alla Corte di appello competente, intendendosi i motivi di ricorso convertiti in motivi di appello. Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ricorrenti possono presentare alla Corte di appello ulteriori motivi di impugnazione ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

ART. 51.

(*Organico*).

L'organico del Corpo degli agenti penitenziari è fissato in 18.000 unità.

Le dotazioni dei singoli ruoli e delle corrispondenti qualifiche saranno fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle funzioni previste negli articoli 27 e 28 della presente legge.

ART. 52.

(*Regolamento di attuazione*).

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e previa consultazione di una commissione di cinque deputati e cinque senatori eletti dalle rispettive camere, dovrà essere emanato il Regolamento di attuazione.

ART. 53.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con essa.

TABELLA *A*.

QUALIFICHE	PARAMETRI	ANNI DI PERMANENZA NELLE CLASSI DI STIPENDIO	
Agente penitenziario scelto	245	—	
	213	5	10
	183	5	
Agente penitenziario	163	2	5
	120	3	
Allievo agente penitenziario	115	1 ½	

TABELLA *B*.

QUALIFICHE	PARAMETRI	ANNI DI PERMANENZA NELLE CLASSI DI STIPENDIO	
Agente penitenziario capo 1ª classe . . .	370	—	
Agente penitenziario capo 2ª classe . . .	297	3	5
	255	2	
Agente penitenziario superiore	218	3	5
	178	2	
Allievo agente penitenziario superiore . . .	160	1 per provenienti ruolo esecutivo 1 ½ per provenienti dall'esterno	